



TRATTAMENTO ECONOMICO SPECIALE

ARTICOLO 1 - FATTISPECIE OGGETTO DI TUTELA

Il Consiglio di Amministrazione delibera, nei limiti dei fondi disponibili anno per anno, l'erogazione di trattamenti economici speciali.

ARTICOLO 2 - L'ACCERTAMENTO

L'attribuzione del beneficio avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione, senza necessità di domanda da parte dell'interessato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla delibera stessa e per i 12 mesi seguenti.

Il trattamento economico speciale non è cumulabile, nello stesso anno solare, con gli interventi assistenziali disciplinati dal Bando, ad eccezione del contributo per spese funebri e delle borse di studio.

ARTICOLO 3 - BENEFICIARI DEL TRATTAMENTO

Possono beneficiare del sussidio e avere diritto al rinnovo:

- gli orfani titolari di pensione ai superstiti, indiretta o di reversibilità e titolari di pensione di inabilità ENPAPI;
- gli orfani titolari di pensione ai superstiti, indiretta o di reversibilità e titolari di pensione di inabilità in cumulo con almeno 5 anni di contribuzione effettivamente versata in ENPAPI;

Il sussidio mensile, in presenza di più beneficiari nel medesimo nucleo familiare, non può superare un importo pari ad euro 2.000,00.

ARTICOLO 4 - MISURA DELLA PRESTAZIONE

Il trattamento economico speciale assicura, unitamente alle prestazioni previdenziali percepite da Enti pubblici e privati, una erogazione complessiva non superiore ad euro 1.000,00 lordi su base mensile, per 12 mesi.

L'eventuale rinnovo del beneficio potrà avvenire su delibera del Consiglio di Amministrazione e dietro presentazione di apposita domanda.

La domanda deve essere sottoscritta dall'esercente la potestà, dal tutore o curatore nel caso di minori.

Eventuali variazioni degli importi a titolo di prestazione previdenziale, percepiti da Enti pubblici e privati, nel periodo di erogazione del beneficio assistenziale, comporteranno il ricalcolo del trattamento economico speciale per il periodo di competenza deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

ARTICOLO 5 - DOCUMENTAZIONE

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

- copia del documento d'identità del beneficiario;
- modello ISEE, completo di ogni sua pagina, del nucleo familiare del richiedente riferito all'ultimo anno fiscale disponibile;
- attestazione importo prestazione previdenziale percepita da altro Ente pubblico o privato (ultima certificazione disponibile e cedolino pensione), ovvero autocertificazione unica prestazione percepita ENPAPI.